

All. 1

D.P.R. 26-11-2007 n. 233

Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 dicembre 2007, n. 291, S.O.

8. Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.

1. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale svolge funzioni e compiti nei settori della promozione della conoscenza, della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio culturale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del Codice, con riguardo a tutti gli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, del Codice medesimo, che siano di pertinenza dello Stato o costituiti dallo Stato.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale;

b) cura la promozione della conoscenza del patrimonio culturale, in ambito locale, nazionale ed internazionale, anche mediante apposite campagne integrate di informazione, con riferimento a realtà territoriali definite o a percorsi culturali determinati, la cui definizione ed i cui contenuti sono elaborati d'intesa con le direzioni generali competenti e gli uffici ministeriali cui sono affidati in consegna i vari istituti e luoghi della cultura coinvolti nelle iniziative promozionali. Le campagne informative possono riguardare anche istituti e luoghi della cultura pertinenti ad altri soggetti, pubblici o privati, previa intesa con gli interessati;

c) cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre od esposizioni, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice, e ne assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale delle opere d'arte interessate dalle manifestazioni culturali concordate, ai sensi del capo V del titolo I della parte seconda del Codice;

d) cura i diritti patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato dalle mostre, esposizioni od eventi di cui alla lettera c);

e) stabilisce, sentiti i competenti organi consultivi, criteri e linee guida per la ricezione in comodato o in deposito, di cose o beni da parte di istituti e

luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 44 del Codice, e fornisce, a richiesta, il necessario supporto tecnico-amministrativo per la predisposizione dei relativi atti;

f) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione del patrimonio culturale statale, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed alle realtà territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attività di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice;

g) cura, nell'esercizio delle funzioni di valorizzazione, la predisposizione di modelli di bandi di gara e di convenzioni-tipo per l'affidamento dei servizi per il pubblico, nonché di modelli di atti per la costituzione dei soggetti giuridici previsti dall'articolo 112, comma 5, del Codice;

h) cura la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-regioni in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, degli accordi per la valorizzazione integrata dei beni culturali previsti all'articolo 112, comma 4, del Codice, e per la gestione di servizi strumentali comuni di cui al comma 9 del medesimo articolo 112;

i) elabora linee guida per la individuazione delle forme di gestione delle attività di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 115 del Codice, ovvero per la definizione dei casi in cui risulti ancora necessario provvedere all'affidamento dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico in forma non integrata, ai sensi dell'articolo 117 del medesimo Codice;

l) assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice e provvede all'incremento della qualità degli inerenti servizi resi dall'amministrazione, al monitoraggio ed alla revisione della carta dei servizi, anche con riguardo ai servizi per il pubblico resi in tutti gli istituti ed i luoghi della cultura dipendenti dal Ministero, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni;

m) assicura comunque, tramite gli uffici ministeriali periferici, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice più volte richiamato;

n) svolge attività di assistenza tecnico-amministrativa, nelle materie di competenza, per l'attività convenzionale o contrattuale del Ministero, monitorandone i relativi costi, gli standard ed i livelli di qualità procedurali e finanziari, con riferimento anche ai servizi per il pubblico;

o) adotta i provvedimenti in materia di acquisti di cose o beni culturali, secondo le modalità di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e previo parere del competente Comitato tecnico-scientifico;

p) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni culturali dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;

q) cura il coordinamento del sistema dei servizi educativi, di comunicazione, di divulgazione e promozione ai sensi degli articoli 118 e 119 del Codice attraverso il Centro per i servizi educativi, anche in relazione al pubblico con disabilità.

3. L'attività di valorizzazione di competenza del Ministero è svolta nel rispetto delle linee guida del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.

4. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale esercita la vigilanza sulla Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo ed esercita, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, i diritti dell'azionista sulla società Ales S.p.A.

5. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279*, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.

6. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale ⁽⁴¹⁾.

(41) Articolo così sostituito dalla lettera h) del comma 1 dell'*art. 1, D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91*.

D.P.R. 26-11-2007 n. 233

Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 dicembre 2007, n. 291, S.O.

10. Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore ⁽⁵¹⁾.

1. La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore svolge funzioni e compiti non attribuiti alle direzioni regionali e ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, agli istituti culturali, alla promozione del libro e della lettura ed alla proprietà letteraria e diritto d'autore ⁽⁵²⁾.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale ⁽⁵³⁾;

b) autorizza, ai sensi dell'articolo 21 del codice, gli interventi da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale;

c) autorizza il prestito di beni librari sottoposti a tutela statale per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela ⁽⁵⁴⁾;

d) [delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni librari dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice] ⁽⁵⁵⁾;

e) elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni librari;

f) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto i beni medesimi, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso,

le prioritarie esigenze della tutela ⁽⁵⁶⁾;

g) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni librari;

h) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni librari;

i) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri;

l) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ⁽⁵⁷⁾;

m) incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione del libro e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi;

n) provvede allo svolgimento dell'attività istruttoria per la concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della *legge 17 ottobre 1996, n. 534*;

o) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni librari a titolo di prelazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 95 e 98, del Codice;

p) [adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni librari, ai sensi dell'*articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363*] ⁽⁵⁸⁾;

q) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni librari in ambito internazionale;

r) decide, per i settori di competenza i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16 e 128, del Codice ⁽⁵⁹⁾.

3. La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 25 giugno 2005, n. 109*, sentite le altre direzioni generali competenti, svolge i compiti in materia di proprietà letteraria e di diritto d'autore ai sensi dell'*articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303*, e successive modificazioni, nonché di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'*articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2* ⁽⁶⁰⁾.

4. Restano ferme la composizione e le competenze del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore di cui all'*articolo 190 della legge 22 aprile*

1941, n. 633, e successive modificazioni, che opera presso la Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore e svolge funzioni di organo consultivo centrale ⁽⁶¹⁾.

5. La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore svolge le funzioni di coordinamento e di vigilanza, anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, sull'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, sulla biblioteca nazionale centrale di Roma, sulla biblioteca nazionale centrale di Firenze, sul Centro per il libro e la lettura e sull'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi ⁽⁶²⁾.

6. La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa ⁽⁶³⁾.

7. La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore si articola in otto uffici dirigenziali di livello non generale, compresi gli Istituti centrali e gli Istituti dotati di autonomia speciale. Con riguardo alle attività di valorizzazione, restano ferme le competenze della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale ⁽⁶⁴⁾.

(51) Rubrica così sostituita dal n. 1) della lettera l) del comma 1 dell'art. 1, D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

(52) Comma così modificato dai nn. 2) e 3) della lettera l) del comma 1 dell'art. 1, D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

(53) Lettera così modificata dal n. 4) della lettera l) del comma 1 dell'art. 1, D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

(54) Lettera così modificata dal n. 5) della lettera l) del comma 1 dell'art. 1, D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

(55) Lettera soppressa dal n. 6) della lettera l) del comma 1 dell'art. 1, D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

(56) Lettera così sostituita dal n. 7) della lettera l) del comma 1 dell'art. 1, D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

(57) Lettera così modificata dal n. 8) della lettera l) del comma 1 dell'art. 1, D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

(58) Lettera soppressa dal n. 9) della lettera l) del comma 1 dell'art. 1,

D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

(59) Lettera così modificata dal n. 10) della lettera l) del comma 1 dell'*art. 1, D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.*

(60) Comma così sostituito dal n. 11) della lettera l) del comma 1 dell'*art. 1, D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.*

(61) Comma così modificato dal n. 12) della lettera l) del comma 1 dell'*art. 1, D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.*

(62) Comma così modificato dal n. 13) della lettera l) del comma 1 dell'*art. 1, D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.*

(63) Comma così modificato dai nn. 14) e 15) della lettera l) del comma 1 dell'*art. 1, D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.*

(64) Comma così sostituito dal n. 16) della lettera l) del comma 1 dell'*art. 1, D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.*

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

D.P.R. 26-11-2007 n. 233

Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 dicembre 2007, n. 291, S.O.

12. Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.

1. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo svolge funzioni e compiti in materia di attività di spettacolo dal vivo, con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività dello spettacolo;

b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;

c) esercita la vigilanza sull'Ente teatrale italiano (ETI) e sull'Istituto nazionale per il dramma antico (INDA);

d) esprime alla Direzione generale per il cinema le valutazioni di competenza ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia;

e) esprime alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprietà letteraria e diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE)⁽⁷⁰⁾;

f) esercita le funzioni relative alla vigilanza del Ministro sull'Istituto per il credito sportivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del *decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2006, n. 233*.

3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di spettacolo dal vivo previste dalla normativa di settore e partecipa alle riunioni della Consulta per lo spettacolo e delle relative sezioni competenti.

4. Restano ferme la composizione e le competenze dell'Osservatorio dello spettacolo, che opera presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo. Resta fermo quanto previsto all'*articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492*, e successive modificazioni.

5. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279*, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa ⁽⁷¹⁾.

6. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale ⁽⁷²⁾.

(70) Lettera così modificata dal n. 1) della lettera *n*) del comma 1 dell'*art. 1, D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91*.

(71) Comma così modificato dal n. 2) della lettera *n*) del comma 1 dell'*art. 1, D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91*.

(72) Comma così sostituito dal n. 3) della lettera *n*) del comma 1 dell'*art. 1, D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91*.

D.P.R. 26-11-2007 n. 233

Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 dicembre 2007, n. 291, S.O.

17. Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.

1. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici coordinano l'attività delle strutture periferiche del Ministero di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, e *f)*, presenti nel territorio regionale; queste ultime, pur nel rispetto dell'autonomia scientifica degli archivi e delle biblioteche, costituiscono articolazione delle direzioni regionali. Curano i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione medesima ⁽⁸⁸⁾.

2. L'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici è conferito ai sensi dell'*art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, previa comunicazione al presidente della regione, sentito il segretario generale.

3. Il direttore regionale, in particolare:

a) esercita sulle attività degli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza, informati il direttore generale competente per materia ed il segretario generale, avocazione e sostituzione;

b) riferisce trimestralmente ai direttori generali centrali di settore sull'andamento dell'attività di tutela svolta;

c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;

d) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell'articolo 13 del Codice ⁽⁸⁹⁾;

e) detta, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del Codice;

e-bis) autorizza gli interventi di demolizione, rimozione definitiva, nonché di smembramento di collezioni, serie e raccolte, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l'autorizzazione è rilasciata dalla competente

soprintendenza, che informa contestualmente lo stesso direttore regionale ⁽⁹⁰⁾;

f) dispone il concorso del Ministero, sulla base di criteri definiti dalle direzioni generali centrali di settore, nelle spese effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi conservativi nei casi previsti dagli articoli 34 e 35 del Codice ed eroga il contributo di cui all'articolo 37;

g) trasmette al competente direttore generale centrale, con le proprie valutazioni, le proposte di prelazione che gli pervengono dalle soprintendenze destinatarie, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del Codice, della denuncia di cui all'articolo 60 del medesimo Codice, ovvero le proposte di rinuncia ad essa. Con le stesse modalità trasmette al competente direttore generale centrale anche le proposte di prelazione formulate dalla regione o dagli altri enti pubblici territoriali interessati e, su indicazione del direttore medesimo, comunica alla regione o agli altri enti pubblici territoriali la rinuncia dello Stato alla prelazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 62, comma 3, del Codice ⁽⁹¹⁾;

h) autorizza le alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali, ai sensi degli articoli 55, 56, 57-*bis* e 58 del Codice ⁽⁹²⁾;

i) impone ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali gli interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero dispone, allo stesso fine, l'intervento diretto del Ministero ai sensi dell'articolo 32 del Codice;

l) concede l'uso dei beni culturali in consegna al Ministero, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice;

m) esprime l'assenso del Ministero, sulla base dei criteri fissati dal Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprietà privata, formulate dagli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)*, presenti nel territorio regionale, e sulle richieste di deposito di beni culturali formulate, ai medesimi uffici, da soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 44 del Codice ⁽⁹³⁾;

n) esprime il parere di competenza del Ministero anche in sede di conferenza di servizi, per gli interventi in ambito regionale, che riguardano le competenze di più soprintendenze di settore ⁽⁹⁴⁾;

o) richiede alle commissioni provinciali, anche su iniziativa delle Soprintendenze di settore, l'adozione della proposta di dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 138 del codice;

o-bis) adotta, su proposta del soprintendente e previo parere della regione, ai sensi dell'articolo 138 del Codice, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del medesimo Codice ⁽⁹⁵⁾;

o-ter) provvede, anche d'intesa con la regione o con gli altri enti pubblici territoriali interessati e su proposta del soprintendente, alla integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141-*bis* del Codice ⁽⁹⁶⁾;

o-quater) stipula l'intesa con la regione per la redazione congiunta dei piani paesaggistici, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del Codice ⁽⁹⁷⁾;

p) propone al Ministro, per il tramite del direttore generale competente ad esprimere il parere di merito d'intesa con la direzione generale competente, la stipulazione delle intese di cui all'articolo 143, comma 2, del Codice ⁽⁹⁸⁾;

q) concorda, d'intesa con il direttore generale competente, la proposta da inoltrare al Ministro per l'approvazione in via sostitutiva del piano paesaggistico, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del Codice ⁽⁹⁹⁾;

r) [propone al direttore generale competente l'adozione in via sostitutiva della dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 141 del codice] ⁽¹⁰⁰⁾;

s) unifica ed aggiorna le funzioni di catalogo e tutela nell'ambito della regione di competenza, secondo criteri e direttive forniti dal Segretario generale ⁽¹⁰¹⁾;

t) propone ai fini dell'istruttoria gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorità anche sulla base delle indicazioni degli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) ⁽¹⁰²⁾;

u) stipula, previa istruttoria della soprintendenza competente, accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministro, al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell'articolo 38 del codice;

v) adotta i provvedimenti necessari per il pagamento od il recupero di somme che è tenuto, rispettivamente, a corrispondere o a riscuotere in relazione all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti;

z) predispone, d'intesa con le regioni, i programmi ed i piani finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici;

aa) propone al direttore generale competente i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni culturali, definiti in concorso con le regioni ai sensi della normativa in materia; promuove l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative culturali, anche in collaborazione con le regioni, le università e le istituzioni culturali e di ricerca; promuove, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, la formazione in materia di tutela del paesaggio, della cultura e della qualità architettonica e urbanistica;

bb) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della storia dell'arte e della conoscenza del patrimonio culturale della regione, attraverso programmi concordati con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il tramite del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale ⁽¹⁰³⁾;

cc) vigila sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi delle *legge 29 luglio 1949, n. 717*, e successive modificazioni;

dd) dispone, previa istruttoria delle soprintendenze di settore e sulla base delle linee guida elaborate dal Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, l'affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 115 del codice ⁽¹⁰⁴⁾;

ee) svolge le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi conservativi da effettuarsi con fondi dello Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel territorio di competenza;

ff) organizza e gestisce le risorse strumentali ed umane degli uffici del Ministero nell'ambito della regione, compresi gli istituti dotati di speciale autonomia; l'assegnazione del personale agli uffici viene disposta sentita la Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale, nonché la direzione generale competente per materia ⁽¹⁰⁵⁾;

gg) cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a livello regionale;

hh) fornisce al segretario generale le valutazioni di competenza ai fini dell'istruttoria di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *i*).

4. I direttori regionali possono delegare i compiti di cui alle lettere *i*), *l*), *u*) e *cc*), del comma 3, fatti salvi i progetti e le iniziative di rilevanza regionale ovvero intersettoriale ⁽¹⁰⁶⁾.

5. Le direzioni regionali costituiscono centri di costo e dipendono funzionalmente, per quanto riguarda gli aspetti contabili, dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale ⁽¹⁰⁷⁾.

6. Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici si articolano negli uffici dirigenziali di livello non generale sotto numericamente indicati:

a) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale;

b) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale;

c) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale;

d) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, articolata in nove uffici dirigenziali di livello non generale;

e) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna, articolata in dodici uffici dirigenziali di livello non generale;

f) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli-Venezia Giulia, articolata in cinque uffici dirigenziali di livello non generale;

g) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, articolata in undici uffici dirigenziali di livello non generale;

h) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria, articolata in sei uffici dirigenziali di livello non generale;

i) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, articolata in nove uffici dirigenziali di livello non generale;

l) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale;

m) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale;

n) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, articolata in sette uffici dirigenziali di livello non generale;

o) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, articolata in sette uffici dirigenziali di livello non generale;

p) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna, articolata in sei uffici dirigenziali di livello non generale;

q) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana, articolata in quattordici uffici dirigenziali di livello non generale;

r) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria, articolata in cinque uffici dirigenziali di livello non generale;

s) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, articolata in nove uffici dirigenziali di livello non generale ⁽¹⁰⁸⁾.

(88) Comma così modificato dal n. 1) della lettera s) del comma 1 dell'*art. 1, D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91*.

(89) Lettera così sostituita dal n. 2) della lettera s) del comma 1 dell'*art. 1, D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91*.

(90) Lettera aggiunta dal n. 3) della lettera s) del comma 1 dell'*art. 1, D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91*.

(91) Lettera così sostituita dal n. 4) della lettera s) del comma 1 dell'*art. 1, D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91*.

(92) Lettera così modificata dal n. 5) della lettera s) del comma 1 dell'*art. 1, D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91*.

(93) Lettera così sostituita dal n. 6) della lettera s) del comma 1 dell'*art. 1, D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91*.

(94) Lettera così modificata dal n. 7) della lettera s) del comma 1 dell'*art. 1, D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91*.

(95) Lettera aggiunta dal n. 8) della lettera s) del comma 1 dell'*art. 1, D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91*.

(96) Lettera aggiunta dal n. 8) della lettera s) del comma 1 dell'*art. 1, D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91*.

(97) Lettera aggiunta dal n. 8) della lettera s) del comma 1 dell'*art. 1, D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91*.

(98) Lettera così modificata dal n. 9) della lettera s) del comma 1 dell'*art. 1, D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91*.

(99) Lettera così sostituita dal n. 10) della lettera s) del comma 1 dell'*art. 1, D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91*.

(100) Lettera soppressa dal n. 11) della lettera s) del comma 1 dell'*art. 1, D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91*.

(101) Lettera così modificata dal n. 12) della lettera s) del comma 1 dell'*art. 1, D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91*.

(102) Lettera così modificata dal n. 13) della lettera s) del comma 1 dell'*art. 1, D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91*.

(103) Lettera così modificata dal n. 14) della lettera s) del comma 1 dell'*art. 1, D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.*

(104) Lettera così modificata dal n. 15) della lettera s) del comma 1 dell'*art. 1, D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.*

(105) Lettera così modificata dal n. 16) della lettera s) del comma 1 dell'*art. 1, D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.*

(106) Comma così modificato dal n. 17) della lettera s) del comma 1 dell'*art. 1, D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.*

(107) Comma così modificato dal n. 18) della lettera s) del comma 1 dell'*art. 1, D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.*

(108) Comma così sostituito dal n. 19) della lettera s) del comma 1 dell'*art. 1, D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.*

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

Il sottoscritto....., nato a..... ile residente a.....in Via, n. dichiara, ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni di cui agli articoli 38, 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che le qualifiche ed i titoli posseduti, come dichiarati nel presente *curriculum*, corrispondono al vero.
Si allega copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.

Roma,.....2012

In fede